

Corte di Cassazione, sez. Lavoro
Ordinanza n. 31100/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott.ssa GARRI Fabrizia - Consigliera

Dott.ssa MANCINO Rossana - Consigliera

Dott.ssa MARCHESE Gabriella - Consigliera

Dott. CERULO Angelo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32676-2018 proposto da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce
al ricorso per cassazione, dagli avvocati MA.SF., AN.CO., VI.TR., VI.ST., con
domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA, 29

- ricorrente principale -

contro

Sm.Mi., rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al
controricorso, dagli avvocati NY.MO., DA.PA., IV.AS., con domicilio eletto presso la
cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce
al controricorso, dagli avvocati MA.SF., AN.CO., VI.TR., VI.ST., con domicilio eletto

presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

- controricorrente al ricorso incidentale -

per la cassazione della sentenza n. 748 del 2018 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 16 maggio 2018 (R.G.N. 10/2016).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1.- La signora Sm.Mi., dipendente di Al. con la qualifica di assistente di volo, ha chiesto di accertare la natura discriminatoria dell'insufficiente liquidazione dell'indennità di maternità e di ricalcolare tale indennità, per il periodo di congedo dal 28 maggio 2010 al 1 settembre 2011, sulla base della retribuzione globale di fatto, conteggiando al 100% le indennità di volo.

Il Tribunale di Monza ha rigettato le domande della lavoratrice, ritenendo applicabili al caso di specie i criteri che presiedono alla determinazione dell'indennità di malattia.

2.- Con sentenza n. 748 del 2018, depositata il 16 maggio 2018, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame della signora Sm.Mi., ha condannato l'INPS alla liquidazione dell'indennità di maternità, computando integralmente l'indennità di volo nella parte erogata in misura fissa minima garantita, e ha respinto, nel resto, le domande proposte dalla lavoratrice.

La Corte territoriale ha argomentato che l'indennità di volo minima garantita prescinde dall'attività concretamente svolta e deve, pertanto, essere computata nella misura intera, ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. L'appello, a tale riguardo, è fondato.

Quanto all'indennità di volo aggiuntiva, riconducibile allo svolgimento effettivo dell'attività, e alle ulteriori indennità variabili, è corretta, invece, ai fini della determinazione dell'indennità di maternità, la valutazione nella misura del 50%. Il gravame, dunque, in parte qua va disatteso.

3.- L'INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d'appello.

4.- La signora Sm.Mi. replica con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, articolato in due motivi.

- 5.- L'INPS, a sua volta, resiste con controricorso al ricorso incidentale.
- 6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
- 7.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
- 8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell'adunanza in camera di consiglio.
- 9.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dell'art. 12, primo, secondo, terzo, quarto e decimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Avrebbe errato la Corte di merito, nel determinare l'indennità di maternità spettante ad un'assistente di volo, computando nella retribuzione parametro l'intera misura dell'indennità di volo minima garantita.

Ad avviso del ricorrente, la retribuzione parametro dell'indennità di maternità corrisponderebbe alla retribuzione parametro dell'indennità di malattia e la retribuzione imponibile ai fini contributivi corrisponderebbe, a sua volta, alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, che includerebbe soltanto il 50% delle indennità di volo (art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986), senza distinguere tra componenti fisse e variabili.

Pertanto, l'indennità di volo minima garantita, al pari di tutte le indennità qualificate come indennità di volo, inciderebbe soltanto nella misura del 50% ai fini della determinazione della retribuzione parametro per l'indennità di maternità.

L'assetto delineato dal legislatore sarebbe giustificato dalla "natura in parte risarcitoria (e non retributiva) della indennità in esame" (pagina 14 del ricorso per cassazione) e non si porrebbe in contrasto con i "principi costituzionali di ragionevolezza delle norme e di adeguatezza della prestazione riconosciuta"

(pagina 15 del ricorso).

Né si potrebbe configurare una discriminazione di genere, con una condizione deteriore o penalizzante per le lavoratrici madri che svolgano l'attività di assistenti di volo.

2.- La signora Sm.Mi. formula due motivi di ricorso incidentale.

2.1.- Con la prima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente incidentale prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 151 del 2001, anche in relazione agli artt. 30, 31 e 37 Cost.

Erroneamente la Corte d'Appello di Milano avrebbe incluso nella base di calcolo soltanto alcune delle voci che compongono la retribuzione dell'assistente di volo, selezionando, a tale scopo, le "voci non variabili" (pagina 31 del controricorso) ed escludendo l'indennità di volo giornaliera e la diaria Italia ed estero, che pure spetterebbero per ogni giorno di lavoro.

Tale interpretazione della normativa vigente vanificherebbe l'obiettivo di garantire il "maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo" (la già richiamata pagina 31 del controricorso).

Peraltro, la violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 151 del 2001 si tradurrebbe in un comportamento discriminatorio a detrimento delle donne che si trovino "nella particolare situazione di astensione per gravidanza o maternità, fattori ininfluenti per la totalità degli uomini" (pagina 35 del controricorso).

2.2.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831.

La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per non aver considerato che la normativa speciale per il settore del personale navigante prevede il pagamento dell'indennità di malattia sulla base della retribuzione effettiva divisa per trenta.

Anche a voler equiparare la determinazione dell'indennità di maternità e la determinazione dell'indennità di malattia, si dovrebbe muovere dalla premessa che la base di calcolo s'identifichi nella retribuzione globale riscossa nei trenta giorni che precedono l'evento. In questa prospettiva, le indennità di volo dovrebbero comunque essere incluse in toto nella base di calcolo dell'indennità di maternità.

3.- Il ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere scrutinati

congiuntamente, in quanto identico è il profilo controverso e unitarie sono le questioni interpretative, già approfondite in sede di legittimità, nei termini che si possono così tratteggiare.

4.- Questa Corte ha puntualizzato che, in tema d'indennità di maternità, il trattamento economico spettante alla lavoratrice va determinato nel quantum con esclusivo riferimento alla retribuzione parametro di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (Cass., sez. lav., 11 maggio 2018, n. 11414).

L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 racchiude una specifica ed esaustiva disciplina di calcolo, che commisura l'indennità giornaliera di maternità all'80% della retribuzione.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità, l'art. 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo individua la retribuzione rilevante nella "retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità".

La retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo "che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo" (art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 2001).

All'importo della retribuzione media globale giornaliera si deve aggiungere "il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice" (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001).

Il rinvio dell'art. 22 del D.Lgs. n. 151 del 2001 ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, rinvio che l'odierno ricorrente principale pone in risalto, concerne i soli istituti che disciplinano tale indennità, come quelli in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizione (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione).

Ne consegue che non può essere accolta la pretesa, addotta a fondamento del ricorso principale, di computare l'indennità di maternità alla stregua di un sistema di calcolo concepito per un'indennità intrinsecamente diversa come l'indennità di

malattia (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 13 delle Ragioni della decisione), contraddistinta da un diverso evento protetto, da una diversa platea di beneficiari, da un autonomo livello di prestazioni e da peculiari modalità di finanziamento.

L'incisiva tutela che la Carta fondamentale appresta per la maternità (artt. 30, 31 e 37 Cost.) impone poi di prediligere "un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive" (sentenza n. 11414 del 2018, cit., punto 14 delle Ragioni della decisione).

5.- Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ha affermato, in termini generali, la necessità di computare per intero le indennità di volo, che rappresentano il punto nodale dell'odierno giudizio.

Dall'indirizzo oramai consolidato (Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25400, 2 dicembre 2020, n. 27552, e 29 settembre 2020, n. 20673) e richiamato dallo stesso ricorrente principale, anche nella memoria illustrativa, non vi sono ragioni di discostarsi.

Né l'Istituto prospetta argomenti decisivi, idonei a confutare l'interpretazione letterale e sistematica che questa Corte ha delineato, in coerenza con la "speciale adeguata protezione" che la Costituzione accorda alla madre e al bambino (art. 37, secondo comma, Cost.), in un orizzonte di tutela che li coinvolge entrambi (Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 2015, punto 4 del Considerato in diritto).

6.- La decisione impugnata è, dunque, conforme a diritto, nel computare al 100% l'indennità di volo minima garantita.

Ne consegue che il ricorso principale dell'INPS dev'essere respinto.

7.- Per le medesime ragioni, coglie nel segno il primo motivo del ricorso incidentale della lavoratrice, incentrato sull'erroneità del computo al 50% dell'indennità di volo aggiuntiva e delle altre indennità connesse con l'attività di assistente di volo.

7.1.- Non possono essere condivisi i rilievi del ricorrente principale che ricalca, a tale riguardo, il medesimo percorso argomentativo già esplorato per l'indennità di volo minima garantita, allo scopo di negarne il computo integrale.

Come si è chiarito nell'ordinanza n. 27552 del 2020, in una vicenda affine a quella odierna (pagina 2 della memoria illustrativa della parte controricorrente), anche per

tali voci si deve assicurare il computo al 100%, in consonanza con il "criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo" (sentenza n. 11414 del 2018, cit.).

Il predetto criterio, invero, non orienta soltanto il computo dell'indennità di volo minima garantita e non conferisce rilevanza alla distinzione tra componenti fisse e componenti variabili, valorizzata, per contro, dalla pronuncia d'appello.

7.2.- Resta assorbito il profilo che verte sulla discriminazione.

La domanda della lavoratrice, pur adombrando anche tale tematica, si prefigge, nella sua essenza, di ottenere l'indennità di maternità nella misura di legge, così da rimuovere la denunciata situazione di svantaggio (negli stessi termini, sentenza n. 25400 del 2021, cit.).

Il bene della vita rivendicato in causa consiste, in ultima analisi, nella differenza economica tra l'importo concretamente erogato a titolo d'indennità di maternità e l'importo che si reputa dovuto in virtù della disciplina di legge. In questa prospettiva, la discriminazione è addotta all'esclusivo fine di corroborare la domanda di corretto adempimento dell'obbligazione previdenziale, che costituisce il precipuo oggetto del contendere.

8.- Si deve dichiarare assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto in via meramente gradata nell'ipotesi di accoglimento della premessa argomentativa dell'Istituto, che commisura la determinazione dell'indennità di maternità alle regole caratteristiche dell'indennità di malattia.

9.- Dalle considerazioni svolte, discendono il rigetto del ricorso principale dell'INPS, l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della signora Sm.Mi., nei termini appena specificati, e l'assorbimento del secondo mezzo del ricorso incidentale.

10. - La sentenza d'appello è cassata per quanto di ragione e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione, rinoverà l'esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese dell'odierno giudizio.

11.- Il rigetto del ricorso principale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo del ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in

concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, per quanto di ragione; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il secondo mezzo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 28 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2024.